

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
"SHOREI KAN KARATE BUDO"**

In data 4 settembre 2006, alle ore 16 00 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione culturale Sportiva Dilettantistica, sita in **Via Ulisse Rocchi 46, Perugia** si sono riuniti i Sigg.ri **Giovanni Ciavi, Michela Fioroni, Alviero Palazzetti, Pierluigi Pannacci, Andrea Papi, Irene Pittola, Roberto Rampagni, Lisa Rondini, Gianluca Silvestri, Apolinar Ayap**, per costituire un'Associazione culturale non a fini di lucro. I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Andrea Papi il quale accettando l'incarico, nomina quale Segretario la Sig.ra Irene Pittola. Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica non a fini di lucro. Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio libero di confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani ed i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello stare insieme posto alla base delle esigenze associative.

L'Assemblea, con voto unanime dei presenti, delibera quanto segue:

1. che sia costituita l'Associazione Shorei Kan Karate Budo.
2. Che la sede dell'Associazione è fissata in Via Ulisse Rocchi 46, Perugia.
3. Che l'Associazione non persegue finalità di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Che l'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico. Scopo istituzionale dell'Associazione è la promozione del Karate Goju Ryu tradizionale dell'Isola giapponese di Okinawa contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso le attività indicate all'art. 4 dello Statuto sociale.
5. Che l'Associazione è regolata dallo Statuto sociale che si compone di 30 articoli.

Si procede quindi alla nomina del **Consiglio Direttivo**, e risultano eletti all'unanimità i Sigg.ri Giovanni Ciavi, Alviero Palazzetti, Andrea Papi, Pierluigi Pannacci, Irene Pittola, che i presenti accettano la carica loro conferita. Gli stessi Consiglieri, come sopra nominati, eleggono **Presidente** il Sig. Giovanni Ciavi, **Vice Presidente** il Sig. Andrea Papi, **Tesoriere-Segretario** la Sig.ra Irene Pittola. L'Assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta Associazione, libero a tutti i cittadini a norma di Statuto, salvo ratifica del Consiglio e fissa la durata degli organi direttivi provvisori nominati in anni uno, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi. Null'altro essendovi da deliberare L'Assemblea viene sciolta alle ore 18.30.

Il Segretario

Irene Pittola

Il Presidente

Giovanni Ciavi

Agenzia
Entrate
Ufficio di Perugia
Registrato al N. 8714 Mod. 3°
in data 3 SET. 2006
p. IL DIRETTORE
DIRIGENTE
L'Operatore di sportello:
Milena
LACHELLI MILENA



Uffizio di Perugia
Registrazione
Registrato al N. 8214
13 SET 2000

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
79

in data STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"SHOREI KAN KARATE BUDO"
DEFINIZIONE E SCOPI DELLO SHOREI KAN

p. IL DIRETTORE
DIRIGENTE
LAURELLI MILENA
UFFICIO DI PERUGIA

ART.1) Lo Shorei Kan fu fondato il 1 Marzo 1953 dal Kancho Toguchi, a Koza City, nell'Isola di Okinawa, allo scopo di insegnare il Karate Do alla gente di tutto il Mondo. Basandosi sui principi del suo Maestro Chojun Miyagi, fondatore del Karate Goju Ryu, il Kancho Seikichi Toguchi creò un metodo d'insegnamento, che è diventato la base dello Shorei Kan. Il fine dello Shorei Kan è quello di creare un clima di pace, armonia ed amicizia, e raccogliere l'Arte del Karate Do sotto un sistema di sviluppo unificato per tutti gli stili.

Il Sistema Shorei Kan è creazione propria del Kancho Toguchi. In seguito alla Sua morte, il suo più grande allievo Shihan Toshio Tamano è divenuto caposcuola del sistema Shorei Kan. Lui ne è l'unico Leader e tutti i rappresentanti e gli istruttori Shorei Kan agiscono in nome Suo.

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, AFFILIAZIONE

ART.2) Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione culturale sportiva dilettantistica "**Shorei Kan Karate Budo**", associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto. L'Associazione è autofinanziata dai contributi dei soci, da erogazioni liberali, e da ogni altra entrata legittimamente pervenuta.

L'Associazione, condividendone le finalità, aderisce allo "**Shorei Kan Europe**".

ART.3) L'Associazione ha sede legale in **Via Ulisse Rocchi 46, Perugia**.

ART.4) L'Associazione ha come scopo ed attività istituzionale, la diffusione del vero Spirito del Karate Goju Ryu tradizionale di Okinawa, attraverso il metodo di insegnamento dello Shorei Kan ed i principi del Shihan Toshio Tamano, (con delega di insegnamento al Sensei Giovanni Ciavi e al Sensei Andrea Papi), contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci. L'Associazione intende attuare i propri scopi soprattutto attraverso:

- a) L'organizzazione e la promozione della propria attività culturale.
- b) La costituzione di un luogo di incontro fra gli associati.
- c) Procedure di promozione ed assegnazioni di gradi, sino alla cintura marrone primo kyu.
- d) L'organizzazione e la partecipazione a stage e corsi di perfezionamento e di preparazione rivolti esclusivamente o in maniera prevalente ai propri associati.
- e) La collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altre associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.
- f) La diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di esibizioni, dimostrazioni.

Art.5) L'Associazione **Shorei Kan Karate Budo** dovrà essere registrata alla Sede centrale dello "**Shorei Kan Europe** mediante il pagamento di una quota annuale di iscrizione.

L'Associazione "**Shorei Kan Karate Budo**" dovrà seguire tutte le direttive ed i regolamenti dell'organizzazione Shorei Kan.

SOCI

ART.6) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART.7) Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta all'Associazione impegnandosi ad attenersi al presente Statuto ed osservando le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I documenti richiesti per la **domanda d'iscrizione** sono:

un modulo d'iscrizione compilato in stampatello e firmato. Per i minori di 18 anni è richiesta la firma del padre o di chi ne fa le veci.

- 2 fototessere recenti firmate sul retro.
- La quota d'iscrizione annuale.
- Un certificato medico per la pratica non agonistica dello sport, D.M 28/02/1983.

Tutti i membri riceveranno una tessera rilasciata dalla sede centrale europea.

Per i **rinnovi annuali** è necessario restituire momentaneamente la tessera per la convalida ed allegare:

- La quota annuale.
- Un certificato medico.

Tutti i rinnovi devono essere effettuati entro il 31 ottobre.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo. All'atto di rilascio della tessera il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

ART.8) I soci hanno diritto di ricevere all'atto di ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale d'associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organo sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART.10) La qualità di socio si perde per:

- Recesso.
- Esclusione.
- Causa di morte.

Le dimissioni da socio potranno essere formulate verbalmente o presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio:

- Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dall'associazione.
- Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale.
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
- Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

I soci espulsi potranno, in caso di ricorso, essere riammessi solo in seguito a delibera favorevole espressa dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il VicePresidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere.

ART.12) All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

- Discutere e deliberare il bilancio consuntivo.
- Procedere alla nomina delle cariche sociali.
- Approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione.
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.
- Deliberare, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso nei locali dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione contenente i punti dell'ordine del giorno, la data, l'ora, ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART.13) L'**Assemblea ordinaria** deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- Approva le linee generali del programma d'attività per l'anno sociale.

- Approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso.
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART.14) L'Assemblea di norma è considerata **straordinaria** quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Oltre che essere convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, ne può essere fatta richiesta motivata anche da almeno un terzo dei soci dell'Associazione.

ART.15) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.16) Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola col pagamento delle quote annuali. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.17) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 5 eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci, e resta in carica per un anno. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il **Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere.**

ART.18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

ART.19) Il Consiglio Direttivo:

- Cura l'esecuzione delle delibere assembleari.
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Compila i regolamenti interni.
- Delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci.
- Determina l'ammontare delle quote annua associative.

PRESIDENTE

ART.20) Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il poter di straordinaria amministrazione.

VICEPRESIDENTE

ART.21) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

SEGRETARIO

ART.22) Il Segretario attua le deliberazioni del consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni dello stesso.

TESORIERE

ART.23) Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione; in particolare gli compete la tenuta della cassa e la vigilanza sull'attività commerciali dell'Associazione, se affidata ai terzi.

Su delega del presidente, provvede alla gestione dei conti correnti bancari e postali, dei depositi amministrati e svolge ogni altra operazione bancaria.

FONDO COMUNE

ART.24) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione.
- Dai contributi annuali e straordinari degli associati, erogazioni e lasciti diversi.

ART.25) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.26) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intransmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO

ART.27) L'esercizio sociale va dal 31 ottobre al 30 giugno di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ART.28) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, (Libro verbali assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo, Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

SCIoglIMENTO

ART.29) In casi di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità di liquidazione.


Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci, validamente costituita con presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.30) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





A.S.D. Shorei Kan Karate Budo
c/o Ciavi Giovanni
Via Orvieto 8i-12
06132 Perugia

Il giorno 21 del mese di novembre nell'anno 2011 alle ore 21,00
si è riunita, presso la palestra del CVA di P.te Pattoli, l'Assemblea straordinaria dei Soci della
ASD Shorei Kan Karate Budo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Cambio sede e indirizzo

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Signor Papi Andrea che, constatata la regolare convocazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea e nomina segretario verbalizzante il sig. Ciavi Giovanni.

Il presidente illustra ai presenti la necessità di cambiare l'indirizzo dell'Associazione, in quanto questa è ospitata presso il domicilio del Sig. Ciavi Giovanni, il quale ha recentemente cambiato residenza.

Il presidente propone quindi di variare l'indirizzo dell'associazione da "C/o Ciavi Giovanni - via Ulisse Rocchi 46 - 06132 Perugia" al nuovo indirizzo "C/o Ciavi Giovanni - via Orvieto 8i/12 - 06132 Perugia".

L'assemblea approva all'unanimità la variazione.

Varie ed eventuali

Non ci sono ulteriori argomenti da discutere.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione termina alle ore 21,30

Il Segretario

Il Presidente